

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
DELLA SOCIETA' ASET SPA**

EX ART. 2501 quinquies c.c.

* * *

Signori azionisti

Vi proponiamo il progetto di fusione per incorporazione che prevede la fusione per incorporazione della società "ASET HOLDING SPA" nella società incorporante "ASET S.P.A".

Qui di seguito vengono esaminati gli aspetti salienti del progetto di fusione a cui si rimanda.

LE MOTIVAZIONI ALL'OPERAZIONE - EFFETTI ECONOMICI

Le ragioni economiche sottese alla proposta di fusione delle società vanno individuate in esigenze di razionalizzazione aziendale.

L'attuale assetto delle due società partecipanti alla fusione si caratterizza per essere società partecipate esclusivamente e direttamente dai Comuni con una partecipazione maggioritaria in capo al Comune di Fano. Le società sono enti "in house providing", ovvero sono titolari di una serie di affidamenti di servizi pubblici locali, e realizzano la parte più importante della loro attività, direttamente o indirettamente, a favore degli enti locali azionisti partecipanti delle società.

Il progetto di fusione risponde alle esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione pubblica, di semplificazione e miglioramento del controllo nei confronti delle società pubbliche, come delineate nella più recente elaborazione giurisprudenziale e normativa in materia di società "in house".

Come dettagliatamente illustrato nel "Piano Industriale", che viene allegato alla presente relazione e costituente parte integrante, le motivazioni economiche si individuano nella possibilità di unificazioni e standardizzazioni della gestione aziendale, che consentiranno una maggiore efficienza ed una riduzione della struttura dei costi fissi delle realtà stesse, con conseguente miglioramento dei risultati operativi delle medesime e della capacità di realizzazione di piani di investimento.

Con l'accorpamento derivante dall'operazione di fusione, si perseguiranno sinergie di tipo finanziario, riconducibili al miglioramento delle capacità di investimento, nonché sinergie di tipo organizzativo grazie all'ottimizzazione di impiego di alcuni servizi di carattere generale.

Le sinergie e la riorganizzazione delle risorse disponibili che la fusione permetterà di realizzare consentiranno, infine, il miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Per quanto detto, la fusione in oggetto rientra nell'interesse di tutte le società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione.

Non si configurano, da ultimo, influenze, conseguenze e/o vantaggi tributari sulle società partecipanti alle operazioni di fusione.

PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Sotto il profilo giuridico, l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione".

Il perfezionamento della fusione avverrà nel rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- Il progetto di fusione verrà depositato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501 ter c.c., presso il Registro Imprese di Pesaro e Urbino per la relativa iscrizione;
- Il rapporto di cambio risultante dal progetto sarà oggetto di esame, quanto alla sua congruità, nella relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* c.c.; pur trattandosi di norma derogabile con il consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione, ai sensi ultimo comma dell'art. 2501 *sexies*, non avendo ricevuto l'assenso a tale rinuncia da parte di alcuni soci, si dovrà procedere alla nomina dell'esperto.
- Il progetto verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, previo deposito presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti l'assemblea stessa ai sensi del comma 1 dell'art. 2501 *septies* c.c.;
- A seguito della delibera assembleare di fusione e della relativa iscrizione al Registro Imprese, si procederà alla stipula dell'atto di fusione trascorso il termine di sessanta giorni ai sensi dell'art. 2503 c.c. ;

L'assegnazione delle azioni dell'incorporante Aset spa ai soci dell'incorporata Aset Holding Spa avrà luogo sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato.

Per quanto concerne lo Statuto post fusione dell'incorporante, si sottolinea che l'operazione di fusione rende necessarie alcune modifiche allo Statuto attualmente vigente.

Nel dettaglio, a servizio della fusione, sarà integrato l'oggetto sociale e sarà modificato il capitale sociale per effetto dell'aumento di capitale dovuto al soddisfacimento del rapporto di cambio.

Inoltre, si ritiene opportuno che lo Statuto della società incorporante sia integralmente sostituito al fine di soddisfare le esigenze nascenti dall'evolversi del diritto in materia di società "in house providing".

Dal momento che lo statuto, come integralmente modificato per le esigenze dettate in materia di "house providing", fa parte integrante al tempo stesso della disciplina organizzativa che dovrà regolare la società risultante dalla fusione, esso sarà sottoposto alla deliberazione di adozione in occasione della stessa Assemblea chiamata ad approvare il progetto di fusione o, alternativamente, in occasione di altra Assemblea straordinaria appositamente convocata, ma comunque tale deliberazione dovrà essere adottata entro il perfezionamento dell'atto di fusione; ciò affinché sia soddisfatta la prescrizione che qualunque modifica inclusa nel progetto di fusione, ma a quel momento non ancora perfezionata, possa essere assunta in qualunque successivo momento dell'arco del procedimento di fusione, purché le società partecipanti all'atto di fusione che conclude il procedimento, vi procedano sulla base di una condizione giuridica della struttura organizzativa attuale, che nel frattempo sia già stata conciliata e allineata con quella progettata.

Il nuovo Statuto, che risulterà vigente alla data di efficacia della fusione, contenente sia le modifiche a servizio della fusione che le modifiche nascenti dalle suddette esigenze, è stato allegato al progetto di fusione come "Allegato A".

Si segnala, tra l'altro che la società incorporante, con apposita clausola prevista nello Statuto, ai sensi dell'art. 2346 c.c., ha previsto di non emettere i titoli, pertanto, tutte le azioni emesse e assegnate ai soci dell'incorporante prima della fusione verranno ritirate e annullate; la qualità di socio sarà provata dall'iscrizione sul libro soci.

LE SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO

La fusione per incorporazione della società "ASET HOLDING SPA" nella società incorporante "ASET SPA" avverrà, ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., con riferimento alle situazioni patrimoniali risultanti alla data del 30.06.2016 per la società incorporante e per la società incorporanda.

IL RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE AZIONI

La determinazione del rapporto di cambio delle azioni possedute dai soci della società incorporanda con le azioni della società incorporante è stata effettuata in contraddittorio tra gli organi amministrativi sulla base della valutazione aziendale delle società partecipanti alla fusione.

In particolare, considerate le caratteristiche generali delle società in esame, si è ritenuto adottare una valutazione economica di ciascuna società partecipante alla fusione, convenzionalmente determinata tra gli organi amministrativi, sulla base dei rispettivi patrimoni netti contabili riferiti alle situazioni patrimoniali alla data del 30.06.2016, tenuto conto che rispetto al patrimonio netto del bilancio chiuso al 31.12.2015 nel periodo infrannuale sono intervenute variazioni per effetto della destinazione ai soci da parte delle due società di una quota dell'utile 2015 e per l'ingresso di un socio nella compagine sociale di Aset Holding con contestuale aumento di capitale sociale e versamento di sovrapprezzo.

Il metodo prescelto si fonda sul presupposto che comunque la partecipazione societaria dei singoli Comuni nelle due società partecipanti alla fusione è per la maggiore parte la medesima e, laddove vi sono differenze, le stesse risultano di scarsa rilevanza in termini percentuali.

Per i soci di entrambe le società partecipanti alla fusione, che siano titolari della stessa percentuale di partecipazione, sia nella società incorporante che nella società incorporata, il numero di nuove azioni emesse dall'incorporante sarebbe attribuita in maniera tale che tale percentuale non subisca variazioni, pertanto, in senso tecnico la valutazione sarebbe ininfluenta ai fini del rapporto di cambio.

Per quanto riguarda i Comuni che hanno differenze di partecipazione al capitale delle società, considerata la frazionarietà e l'esiguità in termini percentuali delle differenze, gli organi amministrativi hanno ritenuto che valutare entrambe le società con il medesimo criterio omogeneo del patrimonio netto contabile non possa portare ad alterazione degli equilibri societari.

In considerazione di quanto sopra esposto, si è assunto il valore della società incorporata Aset Holding Spa pari al valore del patrimonio netto contabile risultante alla data del 30.06.2016 di Euro 19.453.720,00, ed il valore della società incorporante Aset Spa pari al valore del patrimonio netto contabile alla data del 30.06.2016 di Euro 8.119.702,00.

Si è in tal modo pervenuti a determinare il peso economico delle società partecipanti alla fusione in misura pari al 29,45% per la società incorporante Aset Spa, in misura pari al 70,55% per la società incorporanda Aset Holding Spa.

Sulla base dei criteri di valutazione sopra esposti, si è quindi definito il rapporto di cambio delle azioni della società incorporata con le azioni della società incorporante mediante un calcolo puramente aritmetico.

Applicando i predetti valori nelle proporzioni matematiche che mettono in relazione il “valore” di ciascuna singola società partecipante alla fusione con il “valore complessivo” post fusione della società incorporante, si è determinato il numero complessivo delle azioni della società incorporante che devono essere attribuite ai soci dell’incorporanda in cambio delle azioni da questi possedute nella società incorporanda stessa. Le azioni di nuova emissione, così calcolate, sono pari a numero 740.371 di valore nominale unitario pari a Euro 10.

Pertanto, la società procederà ad aumentare il capitale sociale di € 7.403.710,00 (settemilioni quattrocento tremilasettecentodieci), da € 3.090.200,00 ad € 10.493.910,00 (diecimilioni quattrocento novantatremilacentodieci) mediante assegnazione, senza emissione del relativo titolo, di n. 740.371 azioni ordinarie di valore nominale Euro 10 cadauna, da assegnare agli azionisti della incorporata Aset Holding Spa secondo il rapporto di cambio fissato in una quota di partecipazione al capitale sociale della società “Aset Spa” pari a:

- Euro 10.195.180,00, pari a n. 1.019.518 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 1.656.249 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 15.932.532,30, possedute dal **Comune di Fano**, C.F. 00127440410, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.719.711 azioni per un valore nominale di Euro 7.197.110,00)
- Euro 49.540,00, pari a n. 4.954 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 7.994 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 76.899,40, possedute dal **Comune di San Costanzo**, C.F. 81002810414, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.3.474 azioni per un valore nominale di Euro 34.740,00)
- Euro 47.480,00, pari a n. 4.748 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 7.662 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 73.706,50, possedute dal **Comune di Monte Porzio**, C.F. 81001610419, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.3.330 azioni per un valore nominale di Euro 33.300,00)
- Euro 82.570,00, pari a n. 8.257 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 13.324 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 128.172,10, possedute dal **Comune di Cartoceto**, C.F. 00314620410, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.5.790 azioni per un valore nominale di Euro 57.900,00)

- Euro 66.060,00, pari a n. 6.606 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 10.659 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 102.535,80, possedute dal **Comune di Fossombrone**, C.F. 00223590415, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.4.632 azioni per un valore nominale di Euro 46.320,00)
- Euro 21.680,00, pari a n. 2.168 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 3.497 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 33.639,90, possedute dal **Comune di Mondavio**, C.F. 81001630417, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.1.520 azioni per un valore nominale di Euro 15.200,00)
- Euro 2.070,00, pari a n. 207 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 333 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 3.203,30, possedute dal **Comune di Montefelcino**, C.F. 00360630412, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.145 azioni per un valore nominale di Euro 1.450,00)
- Euro 3.090,00, pari a n. 309 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 500 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 4.809,80, possedute dal **Comune di Saltara**, C.F. 81003430410, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.217 azioni per un valore nominale di Euro 2.170,00)
- Euro 3.090,00, pari a n. 309 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 500 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 4.809,80, possedute dal **Comune di Serrungarina** C.F. 81001830413, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.217 azioni per un valore nominale di Euro 2.170,00)
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Piagge** C.F. 00360520415, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.72 azioni per un valore nominale di Euro 720,00)

- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di San Giorgio di Pesaro** C.F. 81001910413, nella società "ASET HOLDING SPA" (assegnazione di n.72 azioni per un valore nominale di Euro 720,00)
- Euro 2.070,00, pari a n. 207 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 333 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 3.203,30, possedute dal **Comune di Sant'Ippolito**, C.F. 00360440416, nella società "ASET HOLDING SPA" (assegnazione di n.145 azioni per un valore nominale di Euro 1.450,00)
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Montemaggiore al Metauro** C.F. 81001290410, nella società "ASET HOLDING SPA" (assegnazione di n.72 azioni per un valore nominale di Euro 720,00)
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Barchi** C.F. 81001750413, nella società "ASET HOLDING SPA" (assegnazione di n.72 azioni per un valore nominale di Euro 720,00)
- Euro 1.030,00, pari a n. 103 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.596,80, possedute dal **Comune di Isola del Piano** C.F. 00360420418, nella società "ASET HOLDING SPA" (assegnazione di n.72 azioni per un valore nominale di Euro 720,00)
- Euro 3.090,00, pari a n. 309 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 500 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 4.809,80, possedute dal **Comune di Orciano di Pesaro** C.F. 81001710417, nella società "ASET HOLDING SPA" (assegnazione di n.217 azioni per un valore nominale di Euro 2.170,00)
- Euro 7.720,00, pari a n. 772 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 1.246 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 11.986,00,00, possedute dal **Comune di**

Pergola C.F. 81005240411, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.541 azioni per un valore nominale di Euro 5.410,00)

- Euro 720,00, pari a n. 72 azioni ordinarie di v.n. ciascuna di 10 Euro, a fronte di n. 166 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 1.597,00, possedute dal **Comune di Cantiano** C.F. 00158390419, nella società “ASET HOLDING SPA” (assegnazione di n.72 azioni per un valore nominale di Euro 720,00)

Data la complessità della compagine sociali in termini numerici di azioni possedute dai soci dell'incorporanda, non è stato possibile determinare un minimo comune multiplo all'unità di euro, ma si è quindi applicato il calcolo matematico senza prevedere conguagli in denaro necessari per arrotondare il minimo comune multiplo e, quindi, il rapporto di cambio.

L'unico arrotondamento resosi necessario è stato quello relativo ai resti, pari a complessive 6 azioni assegnate partendo dal socio con il valore frazionario più elevato e procedendo poi in ordine decrescente. Come si evince anche dal prospetto allegato, la ripartizione dei resti, coincidendo per lo più con l'arrotondamento matematico, conferma esattamente il peso partecipativo che deve essere attribuito nella compagine sociale ai soci della società incorporata.

Non è, pertanto, prevista la corresponsione di conguagli in denaro né a favore né a carico dei soci dell'incorporanda.

Per una migliore comprensione del metodo di calcolo adottato si allega alla presente relazione un documento analitico denominato “Determinazione del rapporto di cambio”.

Il rapporto di cambio, sarà oggetto di esame, quanto alla sua congruità, nella relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* c.c..

All'esito della fusione il capitale pari ad Euro di € 10.493.910,00 sarà, quindi, ripartito tra i seguenti soci:

SOCI	Numero di Azioni originarie	Valore nominale	%le	Numero di azioni in aumento	Valore nominale	Numero di azioni post aumento	Valore nominale	%le
Comune di Fano	299.807	2.998.070,00	97,02%	719.711	7.197.110,00	1.019.518	10.195.180,00	97,15%
Comune di S.Costanzo	1.480	14.800,00	0,48%	3.474	34.740,00	4.954	49.540,00	0,47%
Comune di M.Porzio	1.418	14.180,00	0,46%	3.330	33.300,00	4.748	47.480,00	0,45%

SOCI	Numero di Azioni originarie	Valore nominale	%le	Numero di azioni in aumento	Valore nominale	Numero di azioni post aumento	Valore nominale	%le
Comune di Cartoceto	2.467	24.670,00	0,80%	5.790	57.900,00	8.257	82.570,00	0,79%
Comune di Fossombrone	1.974	19.740,00	0,64%	4.632	46.320,00	6.606	66.060,00	0,63%
Comune di Mondolfo	440	4.400,00	0,14%	-	-	440	4.400,00	0,04%
Comune di Mondavio	648	6.480,00	0,21%	1.520	15.200,00	2.168	21.680,00	0,21%
Comune di Montefelcino	62	620,00	0,02%	145	1.450,00	207	2.070,00	0,02%
Comune di Saltara	92	920,00	0,03%	217	2.170,00	309	3.090,00	0,03%
Comune di Serrungarina	92	920,00	0,03%	217	2.170,00	309	3.090,00	0,03%
Comune di Piagge	31	310,00	0,01%	72	720,00	103	1.030,00	0,01%
Comune di S. Giorgio di Pesaro	31	310,00	0,01%	72	720,00	103	1.030,00	0,01%
Comune di S. Ippolito	62	620,00	0,02%	145	1.450,00	207	2.070,00	0,02%
Comune di Montemaggiore al Metauro	31	310,00	0,01%	72	720,00	103	1.030,00	0,01%
Comune di Barchi	31	310,00	0,01%	72	720,00	103	1.030,00	0,01%
Comune di Isola del Piano	31	310,00	0,01%	72	720,00	103	1.030,00	0,01%
Comune di Orciano di Pesaro	92	920,00	0,03%	217	2.170,00	309	3.090,00	0,03%
Comune di Pergola	231	2.310,00	0,07%	541	5.410,00	772	7.720,00	0,07%
Comune di Cantiano				72	720,00	72	720,00	0,01%
	309.020	3.090.200,00	100,00%	740.371	7.403.710,00	1.049.391	10.493.910,00	100,00%

È opportuno precisare che le valutazioni assunte per la determinazione dei rapporti di cambio non sono finalizzate ad individuare i valori assoluti del capitale economico delle società interessate all'operazione, bensì ad ottenere valori significativamente confrontabili e pertanto idonei alla determinazione di un valore relativo con riferimento all'operazione in argomento.

LA DECORRENZA DELLA FUSIONE

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.


Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

Si riafferma, come già indicato nel progetto che non sussistono vantaggi particolari per i soci o amministratori.

Fano li 27 ottobre 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione

(Ing. Lucia Capodagli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lucia Capodagli', written in a cursive style.